

**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**  
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso  
email [ordine.farmacisti.cb@gmail.com](mailto:ordine.farmacisti.cb@gmail.com) – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 348  
Circolare n.22/2023.

Campobasso, 31/08/2023.

**A TUTTI I FARMACISTI  
ISCRITTI ALL'ALBO  
LORO SEDI**

**SCADENZA PROROGA TERMINI ASSOLVIMENTO OBBLIGO  
FORMATIVO**

Si ricorda a tutti gli iscritti che come precedentemente comunicato è stata concessa la proroga fino a tutto il 2023 per l'acquisizione dei crediti ECM non ancora maturati dai sanitari per il triennio 2020-2022.

La Co.Ge.A.P.S. ha provveduto a predisporre sul proprio portale all'indirizzo [www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it), nell'Anagrafe dei crediti ECM, un'apposita funzione che consente ai farmacisti di spostare i crediti acquisiti nell'anno 2023, nel precedente triennio 2022-2023 al fine di regolarizzare la propria posizione.

La Federazione, inoltre, ha estrapolato i dati distinti per ciascun Ordine professionale sull'acquisizione dei crediti ECM. Nella Provincia di Campobasso risulta che solo il 52,1% degli iscritti ha assolto agli obblighi formativi mentre il restante 47,9% non ha assolto o assolto parzialmente gli obblighi formativi relativi al triennio 2020/2022.

Si invitano tutti gli iscritti a concludere i corsi ECM entro e non oltre il corrente anno al fine di assolvere agli obblighi formativi richiesti per il triennio 2020-2022.

**Copia del documento della FOFI si allega alla presente circolare con i dati dettagliati e il link con le istruzioni per verificare il numero dei crediti acquisiti da ogni singolo iscritto.**

## **D.L. 69-2023: ATTUAZIONE OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI UE – PUBBLICITA' SANITARIA**

Si informa che, dal 14 giugno 2023, è in vigore il Decreto-legge 69/2023 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da attività dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (c.d. “ Salva infrazioni”). Nel testo del dettato normativo si evidenzia che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie di cura e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle professioni sanitarie (in qualsiasi forma giuridica svolgessero la loro attività) possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale. Il legislatore ha effettuato, infatti, un intervento correttivo della norma, vietando comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. Pertanto le comunicazioni informative devono garantire una corretta informazione sanitaria. Alla luce di ciò spetta a ciascun Ordine professionale vigilare sul corretto uso della pubblicità e di procedere in via disciplinare nei confronti dei professionisti (farmacie e parafarmacie) che non rispettano le normative, segnalando tali comportamenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Resta inteso che siano fuori dal campo di applicazione dell'art. 1 , c. 525 della L. n. 145/2018, la pubblicità dei medicinali venduti in farmacia la cui disciplina è contenuta nel Titolo VIII del D.L.gs 219/2006 (ART. 113-128) ovvero gli sconti agli stessi applicabili.

Copia del documento pervenuto dalla FOFI si allega alla presente circolare.

## **CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 171/2023 – VACCINO ANTI-COVID E DIFFERIMENTO TERMINI PER SOGGETTI GUARITI**

Si informano gli iscritti che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 171/2023 si è pronunciata riguardo ai sanitari contagiati e guariti dal COVID-19, dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 4, commi 1 e 5, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella Legge 76/2021.

Copia del documento pervenuto dalla FOFI si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Michele RINALDI)



UFF.: DAR

Oggetto: Scadenza proroga termini assolvimento obbligo formativo –  
Trasmissione dati

9.5

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

**Ai Componenti  
il Comitato Centrale**

**Ai Componenti il Collegio  
dei Revisori**

**Ai Delegati regionali**

**Loro Sedi**

Cari Colleghi,

come sapete, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti in ambito di formazione continua in medicina del triennio 2020-2022 (art. 5- bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) è prorogata fino a tutto il 2023 (cfr. [circolare federale 14322 del 7.3.2023](#)).

Conseguentemente il Co.Ge.A.P.S. ha realizzato - nel relativo portale di gestione dell'Anagrafe dei crediti ECM - un'apposita funzione informatica che consente ai professionisti sanitari di spostare i crediti acquisiti nell'anno 2023, al fine di regolarizzare la propria posizione formativa nel triennio 2020-2022.

La Federazione, attraverso il predetto portale, ha estratto e raggruppato per Regioni i dati statistici – distinti per Ordine territoriale – relativi all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte dei farmacisti, che ho cura di trasmetterVi per una Vostra valutazione.

Alla luce del quadro attuale, Vi chiedo di attivarVi - personalmente e coinvolgendo i Colleghi Presidenti delle Vostre Regioni - per porre in essere ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare gli iscritti sulla prossima scadenza della proroga concessa, nonché sulla necessità di assolvere all'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022 entro la fine del corrente anno.

In proposito, richiamo la Vostra attenzione sulla possibilità di verificare i crediti maturati da ogni singolo iscritto attraverso il portale COGEAPS secondo le modalità illustrate nel webinar del 6 dicembre 2022 (cfr. [circolare federale 14135 del 14.12.2022](#)).

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)

All.ti come di competenza

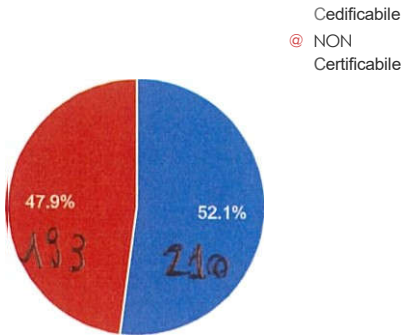
Report iscrizioni •Ricerca Part. non importate •into Statistiche

Benvenuto NondeMi Andrea [ Modifica i tuoi dati ] I feedback

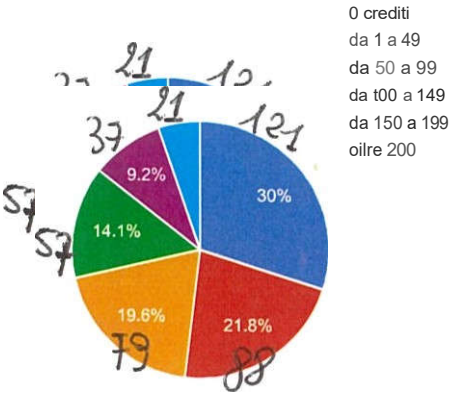
# Assolvimento Obbligo Formativo Triennio 2020-2022

CAMPOBASSO

Assolvimento Obbligo Formativo



Crediti formativi





Roma, 14/08/2023

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202300007846/AG  
Oggetto: D.L. 69-2023: attuazione obblighi derivanti da atti UE – pubblicità sanitaria

Circolare n. 14590

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Convertito in Legge il decreto-legge 69/2023:  
attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.***

**Riferimenti:** Legge 10 agosto 2023, n. 103 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.* ([GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023](#))

Si fa seguito alla circolare federale n. [14499 del 15.6.2023](#), per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge [103/2023](#) di conversione del D.L. 69/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da attività dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (c.d. "Salva infrazioni").

Come già evidenziato, il provvedimento, all'articolo 6, ha modificato la disciplina in materia di pubblicità nel settore sanitario.

Con la predetta disposizione - che non ha subito modifiche sostanziali durante l'iter di conversione - è stato, infatti, sostituito l'articolo 1, comma 525, della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che prevedeva - nel testo previgente - che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie (in qualsiasi forma giuridica svolgessero la loro attività) potessero contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole

determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Tale disciplina è stata oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea, la quale ha ritenuto il divieto di fornire informazioni a carattere promozionale o suggestivo incompatibile con le norme UE in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi. Lo Stato italiano ha, dunque, effettuato un intervento correttivo della norma e, in base alla nuova formulazione, ad essere vietata è la veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. È stato precisato che le comunicazioni informative devono essere funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria; è richiamato, inoltre, il rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

\*\*\*\*\*

In sostanza, il divieto (che comunque continua a riguardare le strutture sanitarie private di cura e gli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività e, dunque, i farmacisti, le farmacie e le parafarmacie) è ora limitato ai casi in cui la comunicazione commerciale abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per carattere attrattivo e suggestivo, mentre, in base al testo precedentemente in vigore, risultava esclusa la possibilità di fornire qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a prescindere dal fatto che la relativa comunicazione potesse o meno determinare ricorsi impropri a trattamenti sanitari.

Si rammenta, inoltre, che in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie, spetta agli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedere in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalare tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. (cfr. art. 1, comma 536, della legge di bilancio 2019 – circolare federale n. [12538 del 8.10.2020](#)).

\*\*\*\*\*

Da un punto di vista applicativo, si ritiene che le singole fattispecie vadano analizzate caso per caso. Ad ogni modo, ad avviso della Federazione, risulta evidente che la promozione di servizi offerti dalla farmacia – ivi compresi i servizi di secondo livello contemplati dall'art.1 del D.Lgs. 153/2009, mediante l'utilizzo di apparecchiature strumentali non invasive (come uso ECG, Holter ecc.) – potrà essere effettuata unicamente nel rispetto dei suddetti limiti, pena l'applicazione della richiamata sanzione disciplinare.

Infine, considerato il tenore letterale della disposizione, si ritiene che esulino dal campo di applicazione dell'art. 1, c. 525, della L. n. 145/2018, la pubblicità dei

medicinali venduti in farmacia - la cui disciplina è contenuta nel Titolo VIII del D.Lgs. 219/2006 (artt. 113 -128) - ovvero gli sconti agli stessi applicabili.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 16/08/2023

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202300007851/AG  
Oggetto: Corte costituzionale sentenza 171/2023 – vaccino anti-Covid e differimento termini per i soggetti guariti  
Circolare n. 14592  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del DL 44/2021 che demandava a "circolari del Ministero della Salute" l'individuazione del termine di differimento della vaccinazione anti SARS-CoV-2 per gli operatori sanitari contagiati e guariti. Per la Consulta, è corretta la scelta di demandare al Ministero della salute una valutazione strettamente tecnica da condurre alla stregua del dato scientifico e della sua rapida evoluzione nel contesto emergenziale.**

La Corte costituzionale, con [sentenza n. 171/2023](#), si è pronunciata sull'annosa vicenda della decorrenza dei termini di vaccinazione per i sanitari guariti dal COVID-19, dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella L. 76/2021.

Il giudizio principale è stato promosso da un'infermiera che, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, ha contratto il virus SARS-CoV-2 e, acquisita la certificazione di avvenuta guarigione, è rientrata a lavoro in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del medesimo D.L. 44/2021. Successivamente, il datore di lavoro le comunicava di dover produrre il certificato vaccinale entro tre giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dal giorno in cui era risultata positiva al test diagnostico. Da qui il ricorso della professionista dinanzi al Tribunale di Padova – sez. lavoro, affinché fosse accertata l'esistenza di un'esenzione dall'obbligo vaccinale per un periodo di 12 mesi dalla guarigione, ovvero, in subordine, di 6 mesi, come previsto dalle circolari del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 e del 21 luglio 2021.

Nel contesto di tale procedimento, il Tribunale di Padova ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 4, commi 1 e 5, del D.L. 44/2021 per contrasto con gli artt. 23 e 32 Cost., ritenendo che tali disposizioni avrebbero delegato alle

circolari ministeriali la disciplina delle indicazioni e dei termini della vaccinazione obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario contagiati dal virus e poi guariti. Le disposizioni censurate costituivano, secondo il Tribunale rimettente, prescrizioni normative “in bianco”, che non definivano alcun criterio volto a orientare la discrezionalità dell’amministrazione.

Al contrario, la Consulta - ribadendo quanto già affermato in altre pronunce - ha sottolineato che la Costituzione, con la riserva di legge relativa, prevista all’art. 32, non fa ricadere sul Legislatore l’obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma ammette che questa sia variamente integrata da atti normativi secondari, così come consente all’amministrazione di adottare atti chiamati a specificare e concretizzare il complesso dei precetti normativi. Nei casi di riserve relative, pertanto, la legge può conferire poteri amministrativi, purché definisca contenuti e modalità del loro esercizio.

Nel caso di specie – precisa la Corte – *“l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 era imposto dalla legge (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito), in attuazione di un non irragionevole bilanciamento tra le due confliggenti dimensioni, individuale e collettiva, della salute (sentenza n. 14 del 2023), così come era ancora la legge a individuare quando gli operatori sanitari erano esenti dall’obbligo vaccinale e a prescrivere la procedura da seguire per accertarne l’adempimento (art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito). Era sempre la fonte primaria, infine, a determinare le conseguenze derivanti dall’inadempimento di detto obbligo, consistenti nella sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione (art. 4, commi 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito), misure che questa Corte ha ritenuto strettamente funzionali a perseguire la finalità di riduzione della circolazione del virus (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023)”*.

In questo quadro normativo, il Legislatore si è, dunque, limitato a demandare a *“circolari del Ministero della salute”* l’individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, individuazione che, dovendo essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, ha imposto *“l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire”* come quella verificatasi durante l’emergenza sanitaria.

In tal senso, si giustifica, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, il ricorso alla circolare ministeriale come atto amministrativo adottato dal Ministero della salute, al quale *“non era demandato l’esercizio di discrezionalità amministrativa – che implica, come è noto, valutazione, ponderazione e bilanciamento di interessi comunque coinvolti nel procedimento – ma una mera valutazione di ordine tecnico da condurre alla stregua del dato scientifico e della sua rapida evoluzione”*.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)